

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 471 del 11/05/2018 BOLOGNA

Proposta: DLV/2018/479 del 11/05/2018

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER IL TRIENNIO 2018 - 2020 ANNUALITÀ 2018 - 3° STRALCIO. TRASFERIMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN ATTUAZIONE DELL'ART.1 C.793 DELLA L.N.205/2017. SUPERAMENTO DEL PRECARIATO EX ART.1 C. 796 DELLA L.N.205/2017 E DELL'ART.20 DEL D.LGS. N.75/2017.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Firmatario: PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Paola Cicognani

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- la LR n. 17 del 1/8/2005 “*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*” e ss.mm.;
- la LR n. 13 del 30/7/2015 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” e in particolare il capo V, artt. 52 “*Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro*”, 53 “*Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro*” e 54 “*Integrazioni alla LR n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro*”;
- il D.lgs. n.150/2015 che ha dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti di competenza delle stesse e prevedendo all'art. 11 che tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ogni Regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni garantiscano la funzionalità dei centri per l'impiego;
- la Convenzione sottoscritta il 26/11/2015 (Rep.PG.2015.846996) tra il Ministero del Lavoro e la Regione Emilia-Romagna per la regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e politiche attive, di cui all'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30/7/2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1606 del 26/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1620 del 29/10/2015 di “*Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della L.R. 13/2015*”, come modificato con DGR n. 2181 del 28/12/2017;
- la Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia per il lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini, per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, sottoscritta il 29/7/2016 (RPI/2016/259) di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1197 del 25/7/2016”, prorogata al 31/12/17 con DGR n.2397 del 28/12/2016 ed ulteriormente prorogata fino al 30/6/2018 con DGR n.2196 del 28/12/2017;
- il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia adottato con propria determinazione n. 79 del 26/10/16 approvato con DGR 1927 del 21/11/16, come modificato con determinazione n. 1259 del 30/11/2017 approvata con DGR n. 2181 del 28/12/2017;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 29/1/2016 “*Nomina del Direttore dell'Agenzia per il lavoro*”; Rilevato che, ai sensi dell'art.32 bis c.12 della L.R. 17/2005 come introdotto dall'art. 54 della L.R. 13/2015, l'Agenzia “*adotta la dotazione organica, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta Regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva*”;

Dato atto che:

- con la sopracitata convenzione, approvata con deliberazione di GR n.1197 del 25/07/2016, venne assegnato funzionalmente all'Agenzia regionale per il Lavoro il personale delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, impegnato nei servizi per l'impiego con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, a decorrere dal 01/08/2016;
- con determinazione n.284 del 26/03/2018, l'Agenzia regionale per il Lavoro è subentrata, a decorrere dal 01/04/2018, nei rapporti di lavoro a tempo determinato, relativamente al personale già distaccato, in essere presso le Province di Rimini, Modena e Reggio Emilia, ai sensi dell'art.1 c.795 della l.27/12/2017 n.205;

Atteso che:

- ai sensi dell'art.1 c.796 della L.205/2017, le Agenzie Regionali costituite per la gestione dei servizi per l'impiego, al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato, "possono" applicare le procedure previste dall'art.20 del D.lgs. n.75 del 25/05/2017, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente;
- ai sensi del medesimo comma 796 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 31/12/2017 sono prorogati fino al 31/12/2018, ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato art.20 del D.lgs. n.75/2017, fino alla loro conclusione;
- l'art.20 c.1 del D.lgs. n.75/2017 prevede che le amministrazioni possono, nel triennio 2018 – 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art.6 c.2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
- l'art.20 c.13 dello stesso Decreto n.75 stabilisce che in caso di processo di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1 lett. c), "*si considera anche il periodo maturato presso l'Amministrazione di provenienza*";

Ritenuto opportuno e conveniente avvalersi, da parte di questa Agenzia, della facoltà concessa dal citato art.1 c.796 della L. n.205/2017 a fronte di un effettivo fabbisogno di personale e della prioritaria esigenza di garantire la continuità dei servizi erogati;

Considerato che:

- le posizioni lavorative interessate all'applicazione del citato art.20 corrispondono ai contratti a tempo determinato che sono passati all'Agenzia Regionale per il Lavoro dal 01/04/2018, pari complessivamente a n.35 unità;
- il medesimo contingente di 35 unità è ricompreso nella seconda tabella allegata allo schema di decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall'art.1 c.807 della L.205/2017 per il riparto delle risorse a favore delle Regioni a statuto ordinario per il personale a tempo indeterminato e determinato dei Centri per l'Impiego, sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni il 24/01/2018;
- nella menzionata seconda tabella, allegata allo schema di decreto ministeriale, sono previsti trasferimenti a favore della Regione Emilia-Romagna pari a € 1.772.595,00 a fronte dei 35 dipendenti a tempo determinato ivi indicati;
- nella seduta del 22/02/2018 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con riferimento al suddetto decreto ministeriale di riparto, ha evidenziato come il Governo e le Regioni, considerato che le risorse di cui alla legge di bilancio n.205/2017 sono stanziare a decorrere dall'anno 2018, hanno convenuto che anche i criteri di riparto e le percentuali di accesso riportati nel citato schema di decreto *“valgano a decorrere dall'anno 2018”*;
- pertanto le risorse previste dallo schema di decreto ministeriale per il finanziamento dei 35 posti sono da ritenere certe e continuative;

Verificato che, sulla base della sostanziale corrispondenza tra le categorie e i profili ricoperti nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso e quelli previsti dal sistema di classificazione dell'Agenzia approvato con determina n.813 del 07/07/2017, le posizioni lavorative interessate dalla procedura di stabilizzazione sono ascrivibili, alla cat.C profilo di “Amministrativo” posizione di “Assistente in Politiche per il Lavoro”, relativamente a n. 33 unità, e alla cat.D profilo di “Politiche regionali e tecniche applicative” posizione di “Specialista in politiche per il lavoro” per le restanti n.2 unità;

Richiamata la Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.3/2017 avente ad oggetto *“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”*;

Viste inoltre le seguenti disposizioni dell'art.1 della L.n.205/2017:

- comma 793, secondo cui *“allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica”*;

- comma 798, il quale dispone che *“Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all’attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle Regioni, secondo modalità stabilite in apposite convenzioni”*;

Ritenuto necessario, secondo le intese raggiunte tra la Regione Emilia Romagna, l’Agenzia regionale per il Lavoro e le Segreterie Regionali di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL Emilia-Romagna nell’incontro del 28/03/2018, dare attuazione a quanto disposto, in particolare, dal sopr trascritto comma 793 prevedendo che il trasferimento all’Agenzia regionale per il Lavoro del personale a tempo indeterminato operante presso i Centri per l’Impiego avvenga a decorrere dal 01/06/2018 e comunque entro il termine del 30/06/2018 fissato dall’art.1 c.798 della L.n.205/2017;

Rilevato che i nominativi del personale a tempo indeterminato da trasferire all’Agenzia sono indicati negli elenchi allegati alla DGR n. 2196 del 28/12/17 fatte salve le cessazioni dal servizio intervenute a partire dall’1/1/2018;

Richiamati inoltre i seguenti provvedimenti:

- la propria determinazione n.180 del 21/12/2016 avente ad oggetto “Dotazione organica dell’Agenzia regionale per il lavoro” approvata dalla Giunta Regionale con delibera n.2394 del 28/12/2016;
- la propria determinazione n.813 del 07/07/2017 avente ad oggetto “Recepimento del sistema di classificazione professionale e approvazione descrizioni standard delle posizioni lavorative dell’Agenzia regionale per il lavoro”, e successive integrazioni approvate con determinazione n. 429 del 8/5/2018;

Dato atto che:

- gli oneri derivanti dal presente atto, sono quantificabili complessivamente in €16.794.141,02 circa, di cui €1.331.078,54 per il personale a tempo determinato;
- tale spesa complessiva risulta comunque contenuta nei limiti dei trasferimenti erariali previsti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato ai sensi dell’art.1 c.807 della L.n.205/2017 di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, trasferimenti che ammontano complessivamente a € 20.891.239,00, di cui €19.118.644,00 per il personale a tempo indeterminato ed €1.772.595,00 per il personale a tempo determinato; in allegato A si fornisce, unitamente alla programmazione dei fabbisogni del personale, un riepilogo dimostrativo dei costi, sulla base dei costi standard approvati con DGR n.1520 del 26/9/2016;
- secondo quanto espressamente previsto dall’art.1 c.806 della L.n.205/2017, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, *“i trasferimenti di personale sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti”*;

Attestato che, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs 165/2001, l’Agenzia non ha situazioni di soprannumero o, comunque, eccedenze di personale;

Richiamate altresì le intese raggiunte con le Organizzazioni Sindacali nell'incontro del 28/03/2018;

Dato atto che la presente procedura, in quanto diretta a superare il precariato e a valorizzare la professionalità acquisita da personale a tempo determinato impiegato ormai da molti anni in funzioni connesse con l'erogazione delle politiche attive per il lavoro presso i Centri per l'Impiego, è da ritenersi coerente con la programmazione dei fabbisogni dell'Agenzia regionale per il Lavoro ancorché la stessa, ente di nuova istituzione tuttora impegnato in una complessa fase transitoria, si sia finora limitata ad approvare piani annuali finalizzati al raggiungimento della piena operatività in attesa di più approfondite analisi organizzative e funzionali;

Ritenuto necessario approvare le modalità di attuazione della procedura volta al superamento del precariato con riferimento a quanto disposto, in particolare, all'art.20 commi 1, 12 e 13 del D.Lgs.n.75/2017, dandone la dovuta pubblicità (allegato B);

Precisato, come indicato dalla Circolare n.3/2017, che la procedura volta al superamento del precariato ha una disciplina speciale che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall'art.30 del D.Lgs.n.165/2001 che, conseguentemente, non è da svolgere, mentre resta necessario adempiere a quanto previsto dall'art.34 bis del D.lgs.165/2001 per la ricollocazione dell'eventuale personale in disponibilità;

Visti:

- il D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- Il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2018-2020 dell'Agenzia regionale per il lavoro, approvato con determina del Direttore n.100 del 31/01/2018;
- la DGR n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto *"Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019"*, aggiornato con DGR n. 93 del 29/01/2018 avente ad oggetto *"Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2018-2020"*;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate:

- 1) di adottare la programmazione del fabbisogno di personale dell'Agenzia regionale per il Lavoro 2018 – 2020 annualità 2018 – 3° stralcio, e relativo riepilogo dimostrativo dei costi, come da allegato A) parte integrante del presente atto, sia per l'attuazione di quanto previsto dall'art.1 c.793 della L.n.205/2017 in materia di trasferimento del personale a tempo indeterminato, sia per il superamento del precariato ai sensi dell'art.1 c.796 della L.n.205/2017 e dell'art.20 del D.Lgs.n.75/2017;
- 2) di approvare le modalità di attuazione della procedura di cui all'art.20 c.1 del D.Lgs.n.75/2017 come da allegato B) parte integrante del presente atto;
- 3) di sottoporre il presente atto all'approvazione della Giunta Regionale, quale amministrazione vigilante ai sensi dell'art.9 c.36 del D.L.n.78/2010 e dell'art.32 bis c.8 della L.R.n.17/2005 come inserito dall'art.54 della L.R.n.13/2015;
- 4) di comunicare il seguente atto alla Regione Emilia-Romagna per l'eventuale approvazione, nonché al Dirigente del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane dell'Agenzia regionale per il Lavoro per il seguito, alle Organizzazioni Sindacali e di pubblicarlo sul sito dell'Agenzia.

Paola Cicognani

Piano del fabbisogno – 2018 - 2020
anno 2018 - 3° stralcio

N. POSTI	POSIZIONI LAVORATIVE	MODALITA' DI ACQUISIZIONE	TIPOLOGIA DI RAPPORTO	DECORRENZA
2	operatore ausiliario cat. A	Trasferimento ex art. 1 comma 793 L. 205/2017	subordinato a tempo indeterminato	01/06/18
26	operatore all'accoglienza Cat. B	Trasferimento ex art. 1 comma 793 L. 205/2017	subordinato a tempo indeterminato	01/06/18
38	operatore amm.vo contabile cat. B	Trasferimento ex art. 1 comma 793 L. 205/2017	subordinato a tempo indeterminato	01/06/18
2	tecnico di applicazioni informatiche cat. C	Trasferimento ex art. 1 comma 793 L. 205/2017	subordinato a tempo indeterminato	01/06/18
5	assistente amministrativo contabile cat. C	Trasferimento ex art. 1 comma 793 L. 205/2017	subordinato a tempo indeterminato	01/06/18
192	assistente in politiche per il lavoro cat. C	Trasferimento ex art. 1 comma 793 L. 205/2017	subordinato a tempo indeterminato	01/06/18
4	specialista amministrativo contabile Cat. D	Trasferimento ex art. 1 comma 793 L. 205/2017	subordinato a tempo indeterminato	01/06/18
117	specialista in politiche per il lavoro cat. D	Trasferimento ex art. 1 comma 793 L. 205/2017	subordinato a tempo indeterminato	01/06/18
1	specialista in informatica e telematica cat. D	Trasferimento ex art. 1 comma 793 L. 205/2017	subordinato a tempo indeterminato	01/06/18
4	Dirigenti	Trasferimento ex art. 1 comma 793 L. 205/2017	subordinato a tempo indeterminato	01/06/18
391	TOTALE			

N. POSTI	POSIZIONI LAVORATIVE	MODALITA' DI ACQUISIZIONE	TIPOLOGIA DI RAPPORTO	DECORRENZA
33	assistente in politiche per il lavoro cat. C	Stabilizzazione tempi determinati ex art. 1 comma 796 L. 205/2017 e art. 20 D.Lgs 75/2017	subordinato a tempo indeterminato	01/06/18
2	specialista in politiche per il lavoro cat. D	Stabilizzazione tempi determinati ex art. 1 comma 796 L. 205/2017 e art. 20 D.Lgs 75/2017	subordinato a tempo indeterminato	01/06/18
35	TOTALE			

Riepilogo dimostrativo

TEMPI INDETERMINATI:

n. 4 Dirigenti = € 140.000,00 X 4 = € 560.000,00 (somma calcolata con fascia FR1)

n.2 cat. A = di cui A1 N.1 e A4 N.1= € 63.775,72 (*)

n.64 cat. B = di cui B1 N.6, B2 N.6, B3 N. 6, B4 N.16, B4O N. 1, B5 7, B6 N.6, B7 N.5, BG5N.6, BG6N. 3, BG7 N.25 = € 2.180.120,91(*) .

n.199 cat. C = di cui C1 N. 69, C2 N. 53, C3 N. 13, C4 N. 39, C5 N.25 = € 7.347.047,48(*) .

n.122 cat. D = di cui D1 N.41, D2 N.25, D3 N. 19 e D3O N. 1, D4 N. 16, D5 N.8, D6 N.9, DG6 N. 3 = € 5.312.118,37(*) .

per un totale fra cat. A, B, C e cat.D di € 14.903.062,48, che sommato ai costi dei 4 Dirigenti ammonta complessivamente a €. 15.463.062,48.

TEMPI DETERMINATI:

n.33 cat. C/C1 = € 1.251.117,00 (*)

n.2 cat. D = di cui D/D1 = €. 79.961,54 (*)

per un totale fra cat. C e cat.D di € 1.331.078,54.

(*) Sono stati utilizzati i costi standard approvati con DGR n.1520 del 26/9/2016, identici a quelli approvati con atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa n.70 del 17/11/2016.

Modalità di attuazione delle procedure per il superamento del precariato di cui all'art. 20 del D.Lgs 75/2017

1. Premessa

La presente disciplina:

- è disposta in attuazione dell'art.1 c. 796 della L. 205/2017 e dell'art. 20 del D. Lgs 75/2017;
- stabilisce modalità e procedure attuative per il superamento del precariato nell'Agenzia Regionale per il Lavoro, in ottemperanza agli indirizzi operativi indicati dalla Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato".

2. Destinatari, tipologie e requisiti

Gli interventi, di cui alla presente, sono rivolti al personale non dirigenziale così come individuato dall'art.1 c. 796 della L. 205/2017 e dall'art. 20 del D. Lgs 75/2017.

La stabilizzazione in una determinata categoria richiede il possesso dei requisiti generali e specifici previsti per l'accesso all'impiego alle dipendenze dell'Agenzia regionale per il lavoro in tale categoria.

Gli interventi vengono attuati con la seguente modalità:

mediante procedura di assunzione diretta - detta modalità è rivolta ai soggetti assunti presso le Province della Regione Emilia-Romagna o presso l'Agenzia regionale per il lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs 75/2017, e precisamente:

- risultare in servizio, anche per un solo giorno presso l'Agenzia regionale per il lavoro, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato da graduatorie a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali ordinarie, previste da norme di legge per l'espletamento di mansioni corrispondenti;
- avere maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente presso l'Agenzia regionale per il lavoro e le Province/Città Metropolitana, secondo quanto previsto al comma 13 dell'art.20 del D.Lgs. 75/2017 (ai fini del possesso del requisito di avere maturato almeno tre anni di servizio di cui al comma 1 dell'art. 20 sopracitato, in caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza).

In merito al requisito relativo all'esperienza lavorativa utile ai fini della stabilizzazione il calcolo delle 36 mensilità viene effettuato prendendo a riferimento la durata commerciale di una mensilità pari a trenta giorni per un totale di 1080 giornate di calendario. I periodi non continuativi svolti nel lasso temporale di riferimento sono sommati.

Relativamente alla categoria di inquadramento a tempo indeterminato, in applicazione del requisito di cui al punto 3.2.1.1 lettere b) e c) della circolare n.3/2017 soprarichiamata, si precisa che:

- l'inquadramento dei soggetti che abbiano maturato il requisito temporale esclusivamente con rapporto di lavoro a tempo determinato sarà effettuato nella categoria e profilo corrispondenti a quelli previsti dalla procedura dalla quale il medesimo soggetto risulta essere stato reclutato;
- l'inquadramento dei soggetti che abbiano maturato il requisito temporale con diverse tipologie di contratto flessibile, sarà definito prendendo a riferimento categoria e profilo della procedura concorsuale in esito alla quale risultano essere stati reclutati a tempo determinato, con la precisazione che le attività svolte nell'ambito dei suddetti contratti siano riferite ad un livello di competenza non inferiore a quello richiesto dalla categoria di inquadramento.

3. Piano di intervento straordinario.

3.1 Individuazione quali-quantitativa delle posizioni.

La consistenza numerica delle posizioni da destinare alle iniziative per la stabilizzazione scaturisce dalla ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso la procedura.

Assunzione diretta dei soggetti di cui al paragrafo 2:

categoria e profilo professionale	Numero unità
Categoria C - profilo amministrativo	33
Categoria D - p.e. D.1 profilo politiche regionali tecniche applicative	2
totale	35

4. Svolgimento delle procedure

4.1 Avvio delle procedure di stabilizzazione.

La procedura è espletata nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e pari opportunità.

L'Amministrazione provvederà a pubblicare nel proprio sito Web un apposito avviso nel quale saranno contenuti i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle relative domande, le modalità di attuazione delle procedure di stabilizzazione, nonché di assunzione.

Nell'avviso verrà fissato il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione. Al fine di assicurare la massima celerità nello svolgimento della procedura, potranno essere fissati tempi abbreviati per la presentazione delle domande, in ogni caso non inferiori a 10 giorni dalla pubblicazione dell'avvio della procedura.

L'Amministrazione provvederà ad informare gli interessati della iniziativa anche tramite comunicazione personale, inviata con modalità idonee ad accertarne l'avvenuta ricezione.

A tal fine verranno individuati i soggetti che, in possesso dei requisiti, risultano in servizio alla data dell'1/4/2018 (data di passaggio all'Agenzia).

4.2. Istruttoria e conclusione della procedura

A seguito della pubblicazione dell'avviso il Servizio dell'Agenzia competente procederà d'ufficio all'istruttoria delle domande pervenute e alla verifica dei requisiti richiesti sulla base della documentazione agli atti dell'Amministrazione o acquisita dalle Province.

Il Responsabile del Servizio competente, a conclusione dell'istruttoria, adotta l'atto di ammissione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti e di esclusione dei soggetti che ne risulteranno privi,

predispone l'elenco dei soggetti aventi diritto e dispone l'assunzione a tempo indeterminato.

5. Procedure di assunzione ed assegnazione.

Le assunzioni avverranno con inquadramento nella categoria e profilo in esito all'applicazione dei criteri precisati al punto 2) della presente procedura e potranno essere effettuate subordinatamente all'approvazione da parte della Giunta Regionale della Programmazione dei fabbisogni di personale dell'Agenzia Regionale per il Lavoro.

L'assegnazione avverrà di norma con riferimento alla Struttura presso la quale è stata maturata l'esperienza; in casi particolari e debitamente motivati, l'assegnazione potrà avvenire secondo criteri diversi.

Ai soggetti assunti, tramite la presente procedura di assunzione diretta, si applica la normativa contrattuale che regola le assunzioni a tempo indeterminato negli organici dell'Agenzia.

Il trattamento economico che compete al personale assunto in esito alla procedura di stabilizzazione è quello spettante in base al Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori "Regioni - Autonomie Locali" vigente alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

6. Termine del procedimento

Il provvedimento conclusivo di approvazione degli aventi diritto all'assunzione dovrà essere adottato entro il 31/05/2018.

Il termine del procedimento potrà essere motivatamente prorogato.

7. Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente allegato, si rinvia a quanto disposto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.